



# CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513  
Sito Internet: [www.cassaedilearezzo.it](http://www.cassaedilearezzo.it) – Indirizzo e-mail: [info@cassaedilearezzo.it](mailto:info@cassaedilearezzo.it)

Prot. n. 97

Arezzo, 5 Aprile 2005

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE  
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 3

Oggetto: **Convenzione DURC.**

Il Decreto Legislativo del 6 Ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 239 del 11.10.2004, ha corretto il Decreto Legislativo 276/2003 di attuazione della Riforma Biagi, introducendo importanti novità per il settore edile.

Di particolare rilievo sono le nuove norme riguardanti il principio di solidarietà negli appalti (art. 6 del Decreto Legislativo, che ha modificato l'art. 29 del Decreto Legislativo 276/2003) e soprattutto la riformulazione della norma che introduce il DURC – il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dalle Casse Edili – anche ai lavori privati.

**In allegato Vi forniamo la copia della Convenzione per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva stipulata in data 15 Aprile 2004 fra le Parti demandate dalla Legge.**

A tal proposito Vi preghiamo di focalizzare l'attenzione sull'art. 5 che disciplina i requisiti per il rilascio del DURC ai fini Casse Edili e di cui di seguito rimarchiamo le principali novità:

- 1) Al comma 1 si evidenzia la creazione di una Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari, alla quale tutte le Casse Edili sono tenute a fornire mensilmente l'elenco aggiornato delle imprese non in regola.
- 2) Al comma 3 si evidenzia che affinché la ditta possa essere ritenuta regolare è necessario che la stessa dichiari nella denuncia della Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza, così come previsto nel modello di denuncia), non inferiore a quello contrattuale (per determinare le ore contrattuali del mese si moltiplica il numero dei giorni lavorativi per 8).

A seguito di quanto sopra esposto, facciamo presente che, oltre ai puntuali e corretti versamenti effettuati mensilmente alla Cassa, è necessaria la puntualità nell'invio della denuncia mensile dei lavoratori occupati che deve avvenire entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento, per consentire la verifica di tutti i requisiti necessari all'emissione del DURC, che altrimenti non potrà essere rilasciato sull'intero territorio nazionale in quanto l'impresa verrà considerata irregolare.

Ricordiamo inoltre che la Legge Biagi prevede che per tutti i lavori privati (concessioni edilizie e DIA), prima dell'inizio dei lavori venga presentata la Certificazione di Regolarità Contributiva pena la sospensione del titolo abilitativo.

La Legge Regionale n° 1/2005 prevede che a fine lavori in mancanza di presentazione della Certificazione di Regolarità Contributiva non verrà rilasciata la Certificazione di Abitabilità e Agibilità.

Rimanendo a disposizione per ogni altra informazione in merito, porgiamo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Giovanni Pianigiani)